



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino
-----VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì 26 del mese di Marzo alle ore 17:05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - PUPPO FABRIZIO - Sindaco | |
| 2 - BRINO GIANCARLO | 14 - NUCETTO MONICA MARIA |
| 3 - CADONI ROBERTA MARIA | 15 - PALENA GIUSEPPE |
| 4 - CARBONE ANTONINO | 16 - PULTRONE ANTONINO |
| 5 - CHIAPIN CHIARA | 17 - ROMANIELLO ILARIA |
| 6 - CHIARLE GIORGIO | 18 - ROTUNDO STEFANIA |
| 7 - CIRILLO ARNALDO | 19 - RIGNANESE VINCENZO |
| 8 - CRISTIANO MIRELLA | 20 - RIVOIRA LUCA |
| 9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO | 21 - SCAVONE FELICE |
| 10 - FAVILLI ANDREA | 22 - SINISCALCHI ENRICO |
| 11 - GAIOLA CHIARA | 23 - SVALUTO FERRO ALESSANDRO |
| 12 - GRECO CATERINA | 24 - VELARDO PINO |
| 13 - LEVATO CHECCHINA ELENA | 25 - VOLPATTO DANIELE |

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, MONDELLO ROSINA, CATENACCIO ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
CHIARLE GIORGIO E SINISCALCHI ENRICO.

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



Su invito del Presidente e con il consenso di tutto il Consiglio Comunale, si procede ad un'unica discussione per i punti 9) e 10) dell'ordine del giorno.

SEDUTA DEL 26/03/2015

VERBALE N. 23

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2015.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - o è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;





- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo, altresì:
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di



quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento della IUC, componente IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e in corso di modifica nella seduta odierna del Consiglio Comunale, a cui si rimanda altresì per la verifica dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni e detrazioni previste e i relativi adempimenti;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata



versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale, oltre a fornire indicazioni circa la nuova imposta municipale propria, evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, in relazione alle novità applicative introdotte dalle normative di riferimento, confermare le aliquote IMU 2014 per l'anno 2015 per le unità immobiliari oggetto di imposta di cui all'allegato "A", facente parte



integrante della presente deliberazione, dove sono indicate le aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e la ripartizione della quota IMU dovuta allo Stato e al Comune;

VSITO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

RICORDATO che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 11/03/2015;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di approvare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle misure riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento IUC, componente IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e in corso di modifica nella seduta odierna del Consiglio Comunale, a cui si rimanda;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini fissati dall'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge n. 35/2013.



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

__F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA__

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

__F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI__

Città di Settimo Torinese
ALIQUOTE IMU 2015

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale categoria catastale A/1-A/8-A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e Pertinenze dell'abitazione principale (sono tali esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, C/6, C/7 , nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,4% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile)
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00
Unità immobiliari locate , a canone concordato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze), Legge 431/98 art. 2 c. 3 e art.5 c. 1 – progetto "LO.CA.RE." (*) (**)	0,4% Interamente dovuta al COMUNE	/
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze. (*) (**)	0,76% Interamente dovuta al COMUNE	/
Per le sole " porzioni residuali fuse " di immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto. (*) (**)	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	/
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli, terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati. ESCLUSI i fabbricati produttivi in categoria catastale "D"	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	/
FABBRICATI ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)	1,06% 0,76% DOVUTA ALLO STATO 0,3% DOVUTA AL COMUNE	/

(*) Per poter fruire delle agevolazioni previste, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU o nell'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; la mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le stesse modalità.

(**) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi del SINDACO e dei Consiglieri Signori SCAVONE, RIVOIRA, FAVILLI, VOLPATTO e PALENA, registrati su DVD della seduta del 26/03/2015;

Procedutosi a votazione;

Con n. 15 voti favorevoli e n. 8 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO, NUCETTO, PALENA e SCAVONE), palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 23 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

